



**CICLO DI CONFERENZE "ORDINAMENTI UNIVERSITARI A CONFRONTO: IL PROCESSO DI BOLOGNA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ IN ITALIA"**

---

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E LE PROFESSIONI 'ORDINATE'.

ALCUNE NOTE SUL SISTEMA ITALIANO

**Santo Di Nuovo**

*Ordinario di Psicologia, Università di Catania<sup>1</sup>*

Nel sistema della formazione universitaria italiana il decreto sull'autonomia e sulle classi di laurea (n. 509 del 3 novembre 1999) ha prospettato una vera e propria 'rivoluzione' rispetto all'assetto precedente.

Alcuni elementi concorrenti hanno spinto ad un cambiamento radicale degli ordinamenti: la necessità di adeguarsi ai criteri europei, lo sforzo di rinnovare strutture didattiche non più al passo coi tempi, il mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

In sintesi, è previsto un triennio di studi che porta ad una **laurea di primo livello**, già professionalizzante e che permette di inserirsi nel mercato del lavoro; ed un **biennio di secondo livello** che conferisce la **laurea specialistica** (dal 2008 questa laurea si chiamerà '**magistrale**')<sup>2</sup>.

Ci sono poi, dopo il secondo livello ma in certi casi anche dopo il primo, **specializzazioni** (almeno biennali) e **master annuali** che consentono un ulteriore approfondimento in certi settori.

Gli studi vengono strutturati a tutti i livelli in 'crediti formativi'; ogni credito corrisponde a 25 ore di attività dello studente, di cui una quota riservata a lezioni, seminari, esercitazioni e una consistente in attività di studio. Questo tempo riservato allo studio personale, o ad altre attività formative di tipo individuale, consiste in genere nel 60-70 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Un anno di studio universitario, a tutti i livelli, consiste in 60 crediti formativi.

Il sistema di crediti formativi, secondo gli standard europei, permette di passare da un livello all'altro, o anche da una classe all'altra di studi dello stesso livello, col riconoscimento dei crediti congruenti con il percorso che si intende fare.

Il riconoscimento dei crediti è previsto ovviamente anche per chi si iscrive ad un corso di studio (laurea specialistica, master, ecc.) essendo già in possesso di altro titolo conseguito in precedenza.

Il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004 ha proposto una revisione del sistema vigente, prevedendo un "percorso a Y": dopo un anno comune (che dà diritto a 60 crediti formativi), lo studente può scegliere il segmento **professionalizzante** (120 crediti), che porta alla **laurea triennale** ("1+2") immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Oppure, può optare per il percorso **metodologico-formativo** (120 crediti), che prepara ad un ulteriore biennio di studi (120 crediti) per il conseguimento della **laurea magistrale** ("1+2+2").

Per Giurisprudenza, invece, è previsto un ciclo unico quinquennale di studi, indispensabile per la preparazione alle professioni legali, mentre per Medicina resta il corso a ciclo unico già vigente in precedenza. La revisione degli ordinamenti attualmente in corso di definizione legislativa, in attuazione del Decreto n. 270/2004, non altera sostanzialmente l'impianto generale, pur prevedendo differenti modalità di

---

<sup>1</sup> Indirizzo e-mail: [s.dinuovo@unict.it](mailto:s.dinuovo@unict.it)

<sup>2</sup> Per un quadro aggiornato dei corsi previsti in ciascuna sede universitaria si veda la *Guida all'Istruzione Superiore e alle Professioni 2006*, pubblicata nel sito del Ministero dell'Università: <http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?doc=5>  
L'intera offerta formativa delle Università italiane si trova on line: <http://cercauniversita.cineca.it/>



**CICLO DI CONFERENZE "ORDINAMENTI UNIVERSITARI A CONFRONTO: IL PROCESSO DI BOLOGNA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ IN ITALIA"**

regolamentazione e una diversa articolazione delle classi di laurea sia triennali che magistrali, che dovrebbe essere attuata a partire dall'anno 2008/'09.

### **Formazione alle professioni 'ordinate'**

Alcune professioni sono regolate da norme dello Stato: i professionisti devono essere iscritti ad un Albo che viene aggiornato da un Ente istituito per legge col compito di tutelare la categoria professionale, stabilire e far rispettare un codice deontologico, denominato 'Ordine' (in alcuni casi si parla invece di 'Collegio')<sup>3</sup>.

Per l'accesso a queste professioni regolamentate dallo Stato occorre superare un apposito esame. In alcuni casi, al doppio livello di formazione (triennale – specialistica) corrisponde anche un doppio livello di iscrizione all'Albo professionale. La differenza consiste essenzialmente nella completa autonomia professionale che caratterizza il secondo livello, mentre il primo consente l'uso delle 'tecniche' ma non la responsabilità diretta per alcune pratiche professionali, per le quali occorre una supervisione da parte di un iscritto alla sezione di primo livello.

Consideriamo come esempio il doppio livello previsto per la laurea che prepara alla professione di psicologo.

I laureati di primo livello della classe in Scienze e Tecniche Psicologiche – secondo la tabella allegata al Decreto Ministeriale istitutivo – possono svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali quelli psicosociali, ergonomici, della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della formazione e delle istituzioni educative, dell'assistenza e della promozione della salute, in strutture pubbliche e private, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore.

Il professionista in questo ambito non avrà piena autonomia professionale, ma può svolgere "attività di natura tecnico-operativa", essendo coordinato da un responsabile (che abbia la laurea di 2° livello).

*Per quanto riguarda i corsi di laurea specialistica - che come detto, con le prossime modifiche verrà definita 'magistrale' - i laureati devono acquisire un'avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della disciplina, e devono possedere capacità (esemplifichiamo sempre il caso degli psicologi):*

- di assumere la responsabilità negli interventi centrati sulla persona per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico, la riabilitazione, tenendo conto della dimensione di genere;
- di progettare ambienti relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e delle comunità;
- di valutare la qualità e l'efficacia degli interventi;
- di condurre interventi sul campo in piena autonomia professionale.

Sul piano professionale la tabella ministeriale prevede che "i laureati nei corsi di laurea specialistica in Psicologia potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende). Potranno inoltre svolgere attività libero-professionale in campo clinico, nonché attività di consulenza presso enti pubblici e privati."

Il DPR 328 del 5 giugno 2001 ha definito "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti". Le professioni considerate nel Decreto sono: **dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.**

<sup>3</sup> Gli Ordini professionali in Italia sono in tutto 28, articolati in tre grandi raggruppamenti: l'area economico-giuridica con 8 Ordini e 250.000 iscritti; l'area tecnica con 10 Ordini e 580.000 iscritti; l'area socio-sanitaria con 9 Ordini e 960.000 iscritti ed, infine, i giornalisti con 90.000 iscritti.



**CICLO DI CONFERENZE "ORDINAMENTI UNIVERSITARI A CONFRONTO: IL PROCESSO DI BOLOGNA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ IN ITALIA"**

Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, una sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica, e una sezione B, cui si accede, sempre previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale. In ciascuna delle sezioni degli albi professionali possono essere istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

La norma citata prevede che "I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale al fine dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi." Questo ha creato però dei problemi di difformità sul territorio nazionale, che occorrerebbe ridurre con la revisione degli ordinamenti in corso di attuazione, per non creare disparità fra i professionisti formati nei diversi Atenei, e quindi nelle prestazioni fornite agli utenti.

Importanti le norme che riguardano il tirocinio: questo può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A.

Per altre professioni dotate di Albo controllato dallo Stato (**medici e odontoiatri, farmacisti, veterinari, avvocati, notai, giornalisti, commercialisti, promotori finanziari, consulenti del lavoro**) il sistema è differente e prevede diversi criteri di iscrizione. Elemento comune è il periodo di tirocinio indispensabile per l'accesso<sup>4</sup>.

Ancora diverso è il percorso necessario per accedere alla professione di **insegnante**, che al momento passa attraverso il canale di una apposita Scuola di specializzazione post-laurea per insegnare nei gradi medio e superiore, mentre esiste una specifica laurea ancora quadriennale (*Formazione primaria*) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. Questo sistema cambierà – se non interverranno ulteriori modifiche, peraltro da più parti ventilate – non appena verrà applicato l'art. 5 della riforma della scuola (Legge n. 53 del 28 marzo 2003), che prevede le seguenti norme:

- La formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche.
- Verranno individuate con decreto ministeriale le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminente finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*. La formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero.
- L'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione, e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
- L'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto ministeriale.
- Dopo il conseguimento la laurea specialistica, ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, sono previste specifiche attività di tirocinio, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro. A tale fine le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,

<sup>4</sup> Per la corrispondenza puntuale fra titoli accademici di primo livello e albi professionali cfr. la tabella approntata dal Ministero: <http://www.miur.it/regolame/2001/professioniregolam/AgrArch/elencolauree.html>



**CICLO DI CONFERENZE "ORDINAMENTI UNIVERSITARI A CONFRONTO: IL PROCESSO DI BOLOGNA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ IN ITALIA"**

anche i rapporti con le istituzioni scolastiche; queste strutture didattiche di ateneo o d'interateneo promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto ministeriale, e curano inoltre anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Fin qui la parte 'normativa', che dà un sommario quadro sul rapporto tra formazione universitaria e accesso alle professioni; quadro peraltro in continua evoluzione e che necessiterà quindi di aggiornamenti e integrazioni non appena le norme in discussione saranno definitivamente esitate dal legislatore.

Aggiungiamo alcune considerazioni sul piano sostanziale, che valgono non solo per le professioni 'regolate' dallo Stato ma anche per le altre, alcune delle quali di grande rilevanza sociale anche se non garantite da Albi e Ordini.

Alle modifiche formali devono corrispondere rinnovamenti sostanziali nella formazione, che in tutte le professioni, ma soprattutto in quelle 'di aiuto', deve essere mirata non solo ad un sapere aggiornato, e a un 'saper fare' (*know-how*) al passo con i tempi, ma anche al 'saper essere': e questo implica una formazione esperienziale a gestire le situazioni complesse e difficili.

Si è detto che l'accesso all'esame di Stato è sempre preceduto da un periodo obbligatorio di praticantato, parte del quale può essere svolto in molti casi all'interno dei corsi di laurea triennali e specialistici. Esiste negli ordinamenti un monte ore molto ampio dedicato al tirocinio, che non vuol dire – come finora spesso è stato – solo 'veder fare' e quindi imparare dall'esperienza di altri più esperti, ma anche sperimentare se stessi nelle situazioni in cui si dovrà poi lavorare. Significa avere opportunità di riflettere sulle percezioni, sulle motivazioni, sulle emozioni che entrano in gioco quando si opera in un certo settore, discutendone con i tutors designati dalla struttura in cui si fa il tirocinio, ma anche in una supervisione di gruppo interna all'Università, cui i tutors delle strutture devono partecipare a pieno titolo.

In questo campo la partecipazione attiva degli Ordini alla definizione dei percorsi di tirocinio, alla individuazione delle strutture e dei tutors, alla verifica dell'efficacia della formazione 'sul campo' appare indispensabile.

Quanto detto con riferimento ai nuovi percorsi formativi non vale soltanto per la preparazione delle giovani generazioni di professionisti, ma anche per l'aggiornamento e la riqualificazione di quanti sono già iscritti agli Albi. Si è detto che le Università possono attivare opportunità di formazione anche in questo senso, attivando lauree specialistiche, master e specializzazioni nei settori strategici delle diverse professioni - 'ordinate' e non - e riconoscendo come crediti formativi i titoli già acquisiti e le esperienze già fatte e documentate. Purtroppo la quantità e qualità di questi corsi non sempre risponde alle esigenze reali delle professioni, mentre tra i settori strategici andrebbero inclusi, oltre quelli più richiesti dall'attuale mercato della professione, anche quelli utili per lo sviluppo futuro. Settori in cui ad una nuova professionalità deve corrispondere una formazione specialistica ed aggiornata, al passo con gli standard europei e con i bisogni del contesto sociale generale ma anche locale.

Indicazioni essenziali in questo senso possono venire dalla collaborazione con gli Ordini professionali nazionali e regionali, ove esistono, oppure dalle Associazioni tra professionisti.

Solo la sinergia tra la realtà accademica e quella professionale può offrire garanzie di successo in questa scommessa sulla formazione delle nuove generazioni, in cui è in gioco il futuro stesso delle professioni.

(aggiornato al 3.6.2007)